

	Repertorio n. 02/2024	Anno 2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI BUDDUSO'	
	PROVINCIA DI SASSARI	

	LETTERA COMMERCIALE PER REGOLAMENTARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	
	DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO	
	CUP J69C22000040004 - CIG 955538377F	

	L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di Gennaio (11.01.2024) in Buddusò,	
	nella sede municipale, con il presente disciplinare, avente per le parti forza di legge a norma	
	dell'art. 1372 del Codice Civile,	
	=====	
	Premesso che:	
	✓ a seguito di gara d'appalto, sono stati definitivamente aggiudicati all'appaltatore, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come	
	modificato dalla Legge 108/2021 i lavori di COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE	
	STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO - CUP J69C22000040004	
	- CIG 955538377F, come risulta dalla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica	
	R.G. n° 422 del 23.12.2022.	
	✓ è stato pubblicato, sul sito del Comune di Buddusò, l'avviso in merito all'esito della	
	suddetta gara, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	

	✓ i lavori sono finanziati con fondi del Bilancio Ordinario Comunale;	
	✓ l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto tutta la documentazione per la verifica dei	
	requisiti tramite il portale A.N.A.C., nonché il documento unico di regolarità	
	contributiva, certificato INPS_37845563 da cui risulta che l'impresa è regolare con tutti i	
	pagamenti;	
	✓ permangono in capo alla Società Engie Servizi S.p.A. impresa i requisiti soggettivi	
	attestati dai certificati acquisiti in sede di aggiudicazione definitiva;	
	✓ ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011, per importi di contratti inferiori a € 150.000,00	
	non è richiesta la documentazione antimafia;	
	✓ sono state formalmente effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016	
	e ss.mm. e ii.	
	Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare	
	l'appalto di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che	
	precede.	
	=====	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Tutto ciò premesso, la prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.	
	ART. 1 - Oggetto e Parti stipulanti	
	1. Il Comune di Buddusò affida all'“Appaltatore”, l'effettuazione dei lavori di	
	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	
	CENTRO ABITATO - CUP J69C22000040004 - CIG 955538377F secondo le risultanze	
	del progetto approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e	
	Produttiva R.G. n. 422 del 23.12.2022.	
	2. Il Comune di Buddusò e l'“Appaltatore” stipulano il contratto, col sistema dello	
	scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma	

	14, del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:	
	a. Il Comune di Buddusò, c.f. 81000470906, nella persona dell'Ing. Eugenio	
	TUCCONI, nato a Ozieri, il 29/03/1976, per la sua qualifica di Responsabile	
	dell'Area Tecnica-Produttiva, domiciliato per la sua carica presso la sede	
	comunale in Piazza Fumu n. 1, C.F. TCCGNE76C29G203Q;	
	b. L'“Appaltatore”, come rappresentato dal Dott. Danilo Migliorini nato a Oristano	
	il 07/11/1962 (C.F. MGL DNL 62S07 G113S), il quale dichiara di agire in qualità di	
	Procuratore - atto di Procura Rep. N. 2166 raccolta 1416 in data 22/04/2022 a	
	rogito dell'avv. Annarita Zingaropoli notaio in Milano, iscritta nel Collegio	
	Notarile del Distretto di Milano (All. 1) della Società Engie Servizi S.p.A., con	
	sede legale in Viale Giorgio Ribotta n.31 – 00144 Roma, P.IVA 01698911003 e	
	C.F. 07149930583, iscritta al registro delle imprese con il numero di R.E.A. di	
	Milano al n. MI-1538412.	
	ART. 2 - (Corrispettivo dell'appalto)	
	1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' “Appaltatore” per il pieno e	
	perfetto adempimento del contratto è fissato a misura, come definito dall'art. 3,	
	comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e risulta determinato in netti €	
	72.595,66 (diconsi euro settantaduemilacinquecentonovantacinque/66), di cui €	
	400,00 per oneri per la sicurezza oltre all' I.V.A. nella misura di legge.	
	2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che	
	farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le	
	aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale	
	progetto.	
	3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area	
	Finanziaria alla sede legale dell'“Appaltatore” in Buddusò.	

	4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Buddusò. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente Ufficio Finanziario del Comune di Buddusò e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.	
	ART. 3 - (Oneri del costo del lavoro e della sicurezza)	
	1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a € 400,00 e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori previsti nel progetto esecutivo delle opere approvato con determinazione n. 422 del 23.12.2022.	
	2. Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che:	
	a.l' "Appaltatore" applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo a personale dipendente dell'"Appaltatore" o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo	

	delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da	
	parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di	
	conformità, previo rilascio del Durc.	
	c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art.	
	30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento	
	invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a	
	provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata	
	formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine	
	sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera	
	direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo	
	dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al	
	subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai	
	sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	ART. 4 - (Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia)	
	1. Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto di appalto, nel corso della sua	
	validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento	
	del Comune di Buddusò.	
	Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e	
	con le modalità di cui all'art. 106 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18	
	Aprile 2016, n. 50. Qualora il Comune di Buddusò, per il tramite della direzione dei lavori,	
	richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle	
	condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, le stesse	
	verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a	
	corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.	

	2. I prezzi unitari offerti dall' "Appaltatore" in sede di gara sono per lui vincolanti per la	
	valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora	
	ammissibili ai sensi del più volte citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	ART. 5 - (Pagamenti in acconto e a saldo)	
	1. All' "Appaltatore" verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di	
	avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00)	
	come previsto dal presente accordo, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza.	
	Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause	
	non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvede alla redazione dello stato di	
	avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo	
	minimo di cui al presente comma 2.	
	2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato	
	dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.	
	3. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori	
	è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo	
	o del certificato di regolare esecuzione.	
	4. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria,	
	sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà	
	presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,	
	del codice civile.	
	ART. 6 - (Cauzione definitiva)	
	L'appaltatore, per la sottoscrizione della presente, ha costituito la garanzia definitiva	
	sotto forma di polizza fidejussoria n. 460011805862 emessa dalla UNICREDIT Spa –	
	Agenzia/Filiale FTC 06999 di Cologno Monzese in data 22.06.2023, per l'importo garantito di	

	€ 2.903,83. -----	
	La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della lettera	
	commerciale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore	
	rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior	
	danno verso l'appaltatore.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere	
	all’ “Appaltatore” la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in	
	parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all’esecutore.	
	La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque	
	fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo	
	svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della "Stazione appaltante" con la sola	
	condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli	
	stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,	
	attestanti l'avvenuta esecuzione.	
	La "Stazione appaltante" ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per	
	l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione	
	del contratto disposta in danno dell’“Appaltatore”. La "Stazione appaltante" ha inoltre il	
	diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'	
	“Appaltatore” per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	

	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	
	ARTICOLO 8 - (Coperture assicurative)	
	L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante, la polizza di assicurazione di cui	
	all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto,	
	comprensiva di responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00 (Euro	
	cinquecentomila), rilasciata sotto forma di polizza di assicurazione tutti i rischi della	
	costruzione di opere n. fidejussoria n. 438751049 emessa dalla GENERALI Assicurazioni Spa	
	Agenzia 988/AJ in data 07 Luglio 2023.	
	La polizza predetta:	
	• copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della	
	distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel	
	corso dell'esecuzione dei lavori;	
	• assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi	
	nel corso dell'esecuzione dei lavori;	
	ha decorrenza effettiva dalla data di consegna dei lavori, con cessazione alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o,	
	comunque, decorsi n. 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal	
	relativo certificato di ultimazione dei lavori che sarà redatto a suo tempo dal Direttore dei	
	Lavori (periodo di efficacia della polizza assicurativa), tenuto conto della durata di	
	esecuzione dei lavori prevista in n. 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta consegna e	
	tenuto conto che la suddetta polizza assicurativa non deve garantire il periodo di gratuita	
	manutenzione dell'opera eseguita per n. 12 mesi a far data dall'ultimazione dei lavori	
	risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore Lavori.	
	ART. 7 - (Responsabilità verso terzi)	

	L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di	
	Buddusò da ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 8 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - penali)	
	1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto,	
	devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.	
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta),	
	naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del rispettivo verbale di consegna dei	
	lavori.	
	3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, non	
	imputabile al Comune di Buddusò, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo	
	nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei	
	lavori verrà applicata una penale giornaliera di 0,5 per mille dell'importo netto	
	contrattuale.	
	4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione	
	appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento	
	della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese	
	connesse.	
	5. Per ogni irregolarità nelle prestazioni, non imputabili a responsabilità del Comune di	
	Buddusò, ivi compresi anche eventuali ritardi nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei	
	lavori conseguente a un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali	
	intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori sarà applicata una penale	
	dell'uno per mille del prezzo di aggiudicazione.	
	ART. 9 - (Collaudo e regolare esecuzione)	

	1. Trattandosi di lavori il cui importo complessivo lordo, a seguito della emissione dello	
	stato finale, risulterà non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila Euro), il certificato	
	di collaudo, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è sostituito dal	
	certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale	
	certificato deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori,	
	debitamente accertata con apposito certificato della DD.LL.	
	2. L' “Appaltatore” deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla	
	emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di	
	Buddusò richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ART. 10 - (Obblighi dell’“Appaltatore”)	
	1. L'appalto viene concesso dal Comune di Buddusò ed accettato dall’ "Appaltatore"	
	sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di	
	cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo delle opere approvato	
	con determinazione n. 422 del 23.12.2022.	
	2. I sopradetti documenti, tutti depositati agli atti del Comune di Buddusò, sottoscritti	
	dalle Parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, si	
	intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente	
	allegati.	
	3. Sono esclusi dal contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,	
	tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.	
	4. L’ “Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni	
	contenute nel progetto esecutivo delle opere approvato con determinazione n. 422	
	del 23.12.2022 e nella Lettera d’invito Prot. n. 10500 del 19.12.2022:	
	a) termini di esecuzione e penali;	

	c) sospensione e ripresa dei lavori;	
	d) oneri a carico dell'Appaltatore;	
	e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;	
	f) liquidazione dei corrispettivi;	
	g) specifiche modalità e termini di collaudo;	
	h) modalità di soluzione delle controversie.	
	5. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale	
	d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici	
	19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora in vigore.	
	ART. 11 - (Risoluzione e recesso)	
	1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli	
	108 e 109 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.	
	2. L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati al Comune di	
	Buddusò in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. Il Comune di	
	Buddusò nel caso l' "Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli	
	importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto	
	corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e,	
	qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad	
	incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.	
	Art. 12 - Risoluzione di diritto	
	1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune	
	di Buddusò avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà	
	conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.	
	2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di	
	diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del	

		danno.	
	ART. 13 - (Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)		
	1.	L’ “Appaltatore” è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
		normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il	
		settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in	
		solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori	
		nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	
	2.	L’ “Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
		contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
		dipendenti dalla vigente normativa.	
	3.	L’ “Appaltatore” e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla	
		stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta	
		denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici,	
		nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento	
		dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il	
		documento unico di regolarità contributiva	
	ART. 14 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)		
	Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di		
	assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68.		
	ART. 15 - (Subappalto e cottimo)		
	1.	Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità.	
	2.	Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto	
		delle disposizioni contenute nell’art. 105 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive	
		modificazioni ed integrazioni.	
	3.	Il Comune di Buddusò non si avvarrà della facoltà di corrispondere direttamente al	

	subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi	
	eseguite.	
	ART. 16 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Qualora l'Appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n.	
	136/2010 il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto, ai sensi del comma 9-bis	
	del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 smi.	
	Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario relativo	
	all'appalto andrà indicato il seguente Codice Identificativo Gara CIG: 955538377F, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.	
	L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13	
	agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento	
	della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra	
	richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura –	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari.	
	L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
	subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione	
	di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario	
	o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Il Comune di Buddusò verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli	

			obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.	
			Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune	
			di Buddusò apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel	
			relativo subcontracto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la	
			quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su	
			richiamata Legge 136/2010, restando inteso che il Comune di Buddusò si riserva di	
			procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,	
			richiedendo all'uopo la produzione dei subcontracti stipulati, e, di adottare, all'esito	
			dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.	
			L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7	
			giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli	
			estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e	
			cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
			Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22	
			dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG	
			955538377F al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso	
			venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.	
			Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i	
			pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i	
			dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.	
			In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti	
			correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto:	
			1) Banca: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Viale dell'Arte n.68 – 00144 ROMA -	
			IT39C0306903201100000078697 per il quale conto sono abilitati ad operare i	
			seguenti soggetti:	

	a. Monica Iacono ; Nata a Milano (MI) il 18 maggio 1969 - Codice Fiscale	
	CNIMNC69E58F205V - Domiciliata per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano	
	b. Angela Maria Tornatora ; Nata a Roma (RM) il 21 marzo 1962 - Codice Fiscale	
	TRNNLM62C61H501Y - Domiciliata per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 -	
	00144 Roma	
	c. Arnaud Guy Louis Prevot ; Nato a Versailles (F) il 02 ottobre 1965 - Codice Fiscale	
	PRVRDG65R02Z110Q - Domiciliato per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano	
	d. Giorgio Capannini ; Nato a Roma (RM) il 05 ottobre 1971 - Codice Fiscale	
	CPNGRG71R05H501P - Domiciliata per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 -	
	00144 Roma	
	e. Bruno Rodante ; Nato a Siracusa (SR) il 18 gennaio 1962 - Codice Fiscale	
	RDNBRN62A18I754A - Domiciliato per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano	
	f. Giuseppe Di Flamminio ; Nato a Bollate (MI) il 11 aprile 1974 - Cod. Fisc.	
	DFLGPP74D11A940R - Domiciliato per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano	
	g. Marco Cecchini ; Nato a Roma (RM) il 16 ottobre 1967 - Cod. Fisc.	
	CCCMRC67R16H501W - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 -	
	00144 Roma	
	h. Andrea Borgia ; Nato a Roma (RM) il 05 maggio 1987 - Codice Fiscale	
	BRGNDR87E05H501H - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 -	
	00144 Roma	
	i. Daniele Bellacoscia ; Nato a Roma (RM) il 25 marzo 1981 - Codice Fiscale	
	BLLDNL81C25H501F - Domiciliato per la carica in Viale Giorgio Ribotta n. 31 - 00144	
	Roma	
	j. Ilaria Gentili ; Nata a Roma (RM) il 11 febbraio 1986 - Codice Fiscale	
	GNTLRI86B51H501P - Domiciliato per la carica in Via Chiese n. 72 - 20126 Milano	

	ART. 17 - (Contenzioso)	
	1. Eventuali controversie fra il Comune di Buddusò e l'“Appaltatore”, derivanti	
	dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti	
	al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto	
	previsto alla parte VI, Titolo I° (Contenzioso) del nuovo “Codice degli appalti” di cui al	
	D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.	
	2. Nella fattispecie si procederà secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei	
	lavori appaltati.	
	ART. 18 - (Domicilio dell'appaltatore)	
	1. A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltatore” elegge domicilio in Buddusò,	
	Piazza Fumu n. 1, presso la Sede Comunale, per tutta la durata della prestazione	
	contrattuale;	
	2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo Posta Elettronica	
	Certificata, ovvero anche in forma amministrativa mediante lettera raccomandata.	
	ART. 19 - (Trattamento dei dati personali)	
	1. Il trattamento dei dati dell'“Appaltatore”, forniti ai fini del presente contratto, sarà	
	finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.	
	2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del	
	responsabile dell'Area Tecnica Produttiva e, per la fase della liquidazione e del	
	pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.	
	3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei	
	modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di	
	eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o	
	incaricati del trattamento.	
	4. All'Appaltatore” sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di	

	chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o	
	raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi	
	legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati	
	personali.	
	5. Il Comune di Buddusò nomina l' "Appaltatore" quale responsabile esterno del	
	trattamento dei dati. Pertanto, l' "Appaltatore" ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni	
	pubblicate alla pagina "privacy" del profilo dell'Ente e di comunicare i nominativi dei	
	dipendenti incaricati del trattamento dei dati.	
	ART. 20 - (Codice comportamentale)	
	Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento	
	integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 130 in data 26.11.2021.	
	In caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione	
	del contratto.	
	ART. 21 - (Norme finali)	
	L' "Appaltatore", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53,	
	comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di	
	Buddusò, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima.	
	Il presente atto è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio	
	secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata, ai sensi	
	dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
	Restano acquisiti al fascicolo:	
	1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e	

[illegible]